

LEGGE 16 novembre 2001, n.405

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.
(GU n. 268 del 17-11-2001)**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, e' convertito in legge con le codificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 novembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Testo in vigore dal: 2-12-2001

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2001, N. 347

All'articolo 1, al comma 1, terzo periodo, la parola: « approvato » è sostituita dalla seguente: « sancito ».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « prevedono, inoltre, l'individuazione e l'irrogazione di sanzioni » sono sostituite dalle seguenti: « , inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani »;

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: « decidere » sono inserite le seguenti: « , con proprio provvedimento, »;

al comma 3, dopo le parole: « per beni e servizi, » è inserita la seguente: « e »;

al comma 5, nell'alea, le parole: « dopo il comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il comma 5 » e le parole: « 6-bis », « 6-ter » e « 6-quater » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 5-bis », « 5-ter » e « 5-quater »;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: "Sono soppressi" le seguenti: "A far data dal 1° febbraio 2002" ».